



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE II

SICUREZZA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE BIBLIOTECHE - SPORT

DETERMINAZIONE N. 11 del 18/02/2015

Raccolta Ufficiale

N. 105

Del 24/02/2015

OGGETTO: Servizio Educativo per il Tempo Libero "LA Valigia del Sapere". Diniego autorizzazione al funzionamento.

IL RESPONSABILE

vista la Legge Regionale 10 Luglio 2006 n. 19 "*Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*";

visto il Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il provvedimento emanato in data 10 giugno 2011 dal Responsabile del III Servizio di questo Ente, riconfermato con la medesima disposizione in data 7 gennaio 2014 e in data 10 febbraio 2015, con la quale viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l'istruttoria utile al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi, di cui alla L. R. n. 19/2006 e regolamento Regionale n. 4/2007 e, quindi, per l'accesso alla piattaforma informatica dedicata all'attivazione dei registri telematici e per le operazioni secondo le nuove procedure;

preso atto che in data 9/12/2014 è stata acquisita al Protocollo Generale di questo Ente, al n. 20839, la domanda e la relativa documentazione di cui all'art. 103 del Regolamento regionale dalla quale risulta che il Servizio Educativo per il Tempo Libero denominato "La valigia del sapere"- ubicato in Castellana Grotte (BA), in I Trav. Via Monopoli n. 34, CAP 70013, codice pratica NMV06V7, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento;

riscontrata, dalla verifica documentale sul possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, la necessità di integrare la documentazione presentata;

vista la nota inoltrata da questo Ente in data 9-12-2014, prot. n. 20855, mai riscontrata, con la quale è stato sollecitato il Legale rappresentante a presentare elementi e/o documenti integrativi essenziali per la valutazione dell'istanza di cui sopra,

specificandone il termine perentorio decorso il quale l'Ente avrebbe provveduto al diniego dell'autorizzazione, come da art 10 bis della L. 241/90;

vista la seconda nota inoltrata da questo Ente in data 9-12-2014, prot. n. 813, mai riscontrata, con la quale è stato nuovamente sollecitato il Legale rappresentante a presentare gli elementi e/o documenti integrativi essenziali, come già richiesti, per la valutazione dell'istanza di cui sopra, specificandone il nuovo termine perentorio decorso il quale l'Ente avrebbe provveduto, senza ulteriori avvisi, al diniego dell'autorizzazione, come da art 10 bis della L. 241/90;

decorso inutilmente il predetto termine, considerando incompleta la documentazione agli atti, mancando gli elementi essenziali quali la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i Titolari, Amministratori o Gestori; l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e degli spazi; la certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica; l'attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nella struttura; il certificato di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente in materia; la relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze; l'indicazione della dotazione organica del Servizio per il quale si richiede l'autorizzazione; la Carta dei Servizi idoneamente stilata, con indicazione della capacità ricettiva, delle attività offerte, e di ogni altro elemento utile, omettendo la definizione della tipologia di documento che si sta compilando; il Progetto Educativo generale del Servizio Educativo per il tempo libero e non dell'Associazione; l'indicazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, ex D. Lgs. 626/94 e s.m.i., tutti requisiti sostanziali richiesti dalla L.R. 19/2006 e dal Regolamento attuativo n. 4/2007, art. 89;

visto l'art. 38, comma 6, del Regolamento Regionale n. 4/2007;

visto l'art. 10 bis della L. 241/90;

viste le vigenti disposizioni di Legge in materia;

visto il D. Lgs. 267/2000 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;

visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, da intendersi integralmente riportati

1 espresso diniego, ai sensi dell'art. 38, comma 6 del Regolamento Regionale n. 4/2007, dell'autorizzazione al funzionamento del seguente Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007) in quanto non in possesso dei requisiti comuni di cui all'art. 37 e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all'art. 89 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni; Sede Operativa: La Valigia del sapere – Servizio Educativo per il Tempo Libero- ubicato in Castellana Grotte (BA), in I Trav. Via Monopoli n. 34, CAP 70013, legale rappresentante Monaco Manuela nata il 11/04/1989, residente a Castellana Grotte in via Turi n.41/A, Codice Fiscale MNMNL89D51C975G, tipologia: Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007), natura giuridica privata.

2 di demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli atti relativi all'inserimento del presente Provvedimento sulla piattaforma informatica dedicata all'attivazione dei registri telematici, procedura utile anche a darne comunicazione al legale rappresentante di "La Valigia del sapere".

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.302

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 25 Febbraio 2015

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE